

*R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, che sopprime l'attuale categoria del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, istituendo in sua vece quella dei sott'ufficiali di porto e ne approva le tabelle organiche relative (pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 7 ottobre 1920, n. 237).*

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2<sup>a</sup>), che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile;

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 318, portante miglioramenti economici al personale della Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 998, circa il reclutamento della bassa forza del corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349, col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere alla costituzione di un personale di sottufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri corpi armati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 304, in data 21 marzo 1920;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria e il Commercio, di concerto con quelli della Marina e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'attuale personale di bassa forza delle Capitanerie di porto è soppresso, ed in sua vece è istituita un categoria di sott'ufficiali di porto, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed è preposta, in concorso agli altri agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza della proprietà e delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa.